

CREDITI e RELIGIONE CATTOLICA

I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ...” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.

Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’i.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti, il voto dell’insegnante di religione “ove

determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- anche l'I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L' I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all'interno della banda di oscillazione ?

Sono:

- a - giudizio formulato dal docente di religione. b
 - assiduità della frequenza scolastica.
 - c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'I.r.c.). d - partecipazione alle attività complementari ed integrative. e - eventuali crediti formativi documentati.
- L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare

attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

2. Qual è l'apporto dell'insegnamento di Religione o dell'attività alternativa scelta rispetto all'attribuzione dei crediti scolastici?

Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attività. L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto ricavato dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda a tal riguardo l'ars. 3 dell'OMM 128/99, confermato dall'OMM 126/00.

3. L'ora di religione costituisce credito formativo?

No, perché le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda a tale riguardo il DM. 10.2.99, art. I.

119 Crediti scolastici e IRC

D. Perché i crediti scolastici non possono essere attribuiti a coloro che frequentano l’IRC avvalendosi della scelta consentita?

R. L'IRC è una disciplina curriculare e la natura del credito scolastico non ne consente l'applicazione alle materie curriculari.

Analogamente si dice per un alunno, che frequenta altre ore nella lingua prescelta: è un segno di impegno personale, che non comporta il diritto al credito scolastico.